

## 1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria di Dmail Group S.p.A. (di seguito anche “**Dmail**” o la “**Società**”) per discutere e deliberare in merito alla proposta di procedere all’eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione della Società, attualmente pari a Euro 2,00, con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Tale proposta va collocata nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale della Società sottoposta all’odierna Assemblea.

Si ricorda preliminarmente che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (artt. 2328 e 2346).

In caso di eliminazione dell’indicazione del valore nominale, lo Statuto indicherà soltanto il capitale nominale ed il numero delle azioni emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, pur non più espresso, tuttavia esiste, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l’ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle partecipazioni azionarie emesse (c.d. “*valore di parità contabile implicito*”).

Pertanto, una variazione del solo ammontare del capitale sociale, fermo quindi restando il numero delle azioni emesse, oppure una variazione del solo numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo quindi restando l’importo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore di parità contabile implicito delle azioni emesse.

L’eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa che può rivelarsi utile, tra l’altro, in caso di operazioni sul capitale, quale quella di cui al terzo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, di cui si dirà più oltre, in quanto vengono eliminati i problemi connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata.

L’eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente una maggiore flessibilità di fondamentale interesse per la Società, specie in periodi di forte volatilità dei prezzi di borsa. In particolare, l’eliminazione del valore nominale espresso delle azioni consente, nella strutturazione delle operazioni di aumento di capitale l’emissione di nuove azioni ad un prezzo anche inferiore alla preesistente parità contabile. In mancanza di valore nominale, infatti, l’emittente può stabilire liberamente il numero delle azioni da emettere a fronte di un determinato importo di capitale ed eventuale relativo sovrapprezzo, così dunque liberamente determinando il prezzo di emissione delle azioni medesime: l’unico vincolo è quello previsto dall’articolo 2346, comma 5, del codice civile, ai sensi del quale il valore dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare complessivo dell’aumento di capitale. Ciò precisato, si propone di modificare lo Statuto sociale al fine di eliminare ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni ordinarie, indicando, pertanto, all’articolo 5 l’importo complessivo del capitale sociale, il numero di azioni in cui è frazionato ed eliminando l’indicazione del loro valore nominale unitario.

Si riporta di seguito l’esposizione a confronto dell’articolo 5 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Art. 5 (Capitale sociale e azioni)</b>	<b>Art. 5 (Capitale sociale e azioni)</b>
5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.300.000 (quindicimilionitrecentomila) diviso in n. 7.650.000 (settemilioneiseicentocinquantamila)	5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.300.000 (quindicimilionitrecentomila) diviso in n. 7.650.000 (settemilioneiseicentocinquantamila)

<p>azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2 (due) e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.</p>	<p>azioni ordinarie <b>senza indicazione</b> del valore nominale <del>unitario di Euro 2 (due)</del> e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.</p>
<p>5.2 I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Invariato.</p>
<p>5.3 Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.</p>	<p>Invariato.</p>
<p>5.4 L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>Invariato.</p>
<p>5.5 L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.</p>	<p>Invariato.</p>

Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

\* \* \*

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

*“L’Assemblea ordinaria di Dmail Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- 1) *di eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile;*
- 2) *di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale come segue:*

***Art. 5 -CAPITALE SOCIALE E AZIONI***

- 5.1 *Il capitale sociale è di Euro 15.300.000 (quindicimilionitrecentomila) diviso in n. 7.650.000 (settemilioneiseicentocinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell’Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.*
  - 5.2 *I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.*
  - 5.3 *Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.*
  - 5.4 *L’Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.*
  - 5.5 *L’Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell’articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.*
- 3) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

\* \* \*